



COMUNE DI DOVERA

PROVINCIA DI CREMONA

COPIA

DELIBERAZIONE N. 45
ADUNANZA DEL 28/03/2018
Codice Ente 10744 9 -

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA **GIUNTA COMUNALE**

OGGETTO: CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE -SCUDERIA FERRARI CLUB DOVERA- PER L'ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITA' RICREATIVE DURANTE LA FESTA PATRONALE DEL 14.10.2018 PRESSO LA PARROCCHIA DI POSTINO.

L'anno duemiladiciotto , addì **ventotto** del mese di **Marzo** alle ore **09:00** presso il Municipio Comunale.

Previa l'osservanza di tutte le modalità prescritte, sono stati convocati a seduta per oggi i componenti la Giunta Comunale.

Risultano all'appello nominale:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Qualifica</i>	<i>Presenza</i>
SIGNORONI PAOLO MIRKO	Sindaco	SI
PODESTA' RITA	Assessore	SI
DENTI POMPIANI CARLO ALBERTO	Assessore	SI
CORNETTI LARA VANESSA	Assessore	SI
CIRIBELLI ANDREA	Assessore	NO

Presenti n. 4

Assenti n. 1

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a, del D.Lgs. 267/2000) il Segretario Comunale - **BONOLDI DR.SSA ELVIRA NELLY**

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **PAOLO MIRKO SIGNORONI** - Sindaco Pro-tempore - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE - SCUDERIA FERRARI CLUB DOVERA- PER L'ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITA' RICREATIVE DURANTE LA FESTA PATRONALE DEL 14.10.2018 PRESSO LA PARROCCHIA DI POSTINO.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che con la delibera del C.C. n. 7 del 14.02.2018 è stato approvato il Bilancio di Previsione per gli Esercizi 2018-2019-2020;

PRESO ATTO che, l'Associazione Sportiva "Scuderia Ferrari Club" di Dovera con sede in Via Vittorio Emanuele II n. 10 – Dovera, con nota pervenuta al protocollo del Comune il 23.02.2018 al n. 1603 ha chiesto l'erogazione di un contributo straordinario per la parziale copertura delle spese che dovrà sostenere durante la Festa Patronale di Postino del 14.10.2018, per organizzare l'evento rivolto esclusivamente ai bambini della scuola primaria, che prevede le seguenti attività:

- utilizzo di vetture "Ferrari" a pedali,
- concorso di disegno ispirato alla "Ferrari" denominato: "Baby: la strada non è una pista",
- coinvolgimento del Comando Locale della Polizia Stradale di Crema, con la loro presenza e con la documentazione in loro possesso;

CONSIDERATO che l'Amministrazione Comunale sostiene e promuove le attività rivolte ai bambini e che le sopra citate attività non sono solo un elemento attrattivo, ma offrono elementi significativi in merito al tema della legalità, del rispetto delle regole, del concetto dello spirito di gruppo ed in generale sulla questione della Sicurezza Stradale;

CONSIDERATO che, l'erogazione del citato contributo si palesa come spesa facoltativa, la cui legittimità è subordinata al rispetto dei seguenti due requisiti:

- Mancanza di negativa influenza sull'esatto adempimento dei cosiddetti compiti obbligatori (Corte dei Conti, sez. II, n° 175 del 19/09/1988);
- Sussistenza dell'apprezzabile interesse della Comunità locale a sopportare la spesa discrezionale (TAR della Valle d'Aosta, n° 81 del 19/12/1988);

PRECISATO che i suddetti requisiti sono presenti nella fattispecie in esame e che sussiste un interesse della Comunità locale a sopportare la spesa. Infatti, da un lato occorre commisurare il contributo in relazione al volume complessivo del bilancio, che consente tale spesa facoltativa, ed alle spese sostenute in merito dall'Associazione (Primo requisito); dall'altro lato, va ben evidenziato che la comunità locale, partecipando all'attività organizzata dall'Associazione in questione è portatrice di un chiaro interesse all'erogazione del contributo, in considerazione anche dei valori che l'attività medesima si propone di raggiungere (Secondo requisito);

VERIFICATO inoltre che l'erogazione di un contributo economico alla Società in questione, risulta escluso dal divieto di cui all'art. 4, comma 6, del D.L. 95/2012, convertito in Legge 07.08.2012 n. 135, in quanto trattasi di associazione che svolge attività direttamente a favore della cittadinanza e non a favore della Pubblica Amministrazione;

TENUTO CONTO, che l'attività ludica, svolta dalle associazioni locali, cui è diretto il contributo, costituisce uno dei primari interventi del Comune nel settore di socializzazione, quale corollario fondamentale dei Diritti dell'Infanzia citati nella Convenzione ONU - al riguardo, va rilevato che la Corte dei conti ha evidenziato la piena legittimità del contributo e la non configurazione del cennato divieto, laddove sia finalizzato, come in fattispecie, a sovvenzionare la cura e la tutela di diritti costituzionalmente riconosciuti;

TENUTO CONTO, in merito, del recente parere della Corte dei conti¹, con il quale sono state fornite importanti precisazioni in merito al concetto di "sponsorizzazioni" ed alle differenze con i diversi istituti delle "erogazioni" e "contributi". Precisamente, la Corte ha affermato che non si configura il divieto di

effettuare spese per sponsorizzazioni laddove si sia in presenza di “contributi”, cioè in presenza di un intervento finanziario del Comune, finalizzato a favorire l'erogazione di servizi ed attività in favore della collettività. Ad avviso dei giudici contabili, il contributo per poter essere tale e, dunque, non dar luogo a sponsorizzazione (ora vietata), deve rientrare nelle competenze dell'ente locale e può essere erogato anche in favore di soggetti privati “*rappresentando una modalità alternativa di erogazione del servizio pubblico e non una forma di promozione dell'immagine dell'Amministrazione*”;

TENUTO CONTO, inoltre, che l'iniziativa d'interesse pubblico, cui è diretto il contributo, costituisce uno dei primari interventi del Comune nel settore di aggregazione sociale della cittadinanza e promozione turistica, di cui all'articolo 9 della Costituzione. Al riguardo, va rilevato che la Corte dei conti ha evidenziato la piena legittimità del contributo e la non configurazione del cennato divieto, laddove sia finalizzato, come in fattispecie, a sovvenzionare la cura e la tutela di diritti costituzionalmente riconosciuti;

RICHIAMATO l'articolo 12 della legge 7.8.1990 n. 241 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi che prevede: “1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi. 2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1.” ;

VISTO il regolamento comunale dei rapporti con le libere forme associative, approvato con atto del Consiglio Comunale n. 7 del 11.02.2010;

RICHIAMATO il parere della Corte dei Conti, Lombardia n. 89/2013, dal quale risulta escluso il divieto di erogazione di contributi, previsto dal **d.l. n. 95/2012 (c.d. spending review)**, l'attività svolta in favore dei cittadini, cioè della comunità amministrata, seppur quale esercizio mediato di finalità istituzionali dell'ente locale;

RITENUTO pertanto opportuno concedere il Patrocinio ed un contributo economico di € 1.000,00, all'Associazione Sportiva “Scuderia Ferrari Club” di Dovera con sede in Via Vittorio Emanuele II n. 10 – Dovera, per la parziale copertura delle spese che dovrà sostenere durante la Festa Patronale del 14.10.2018 nella Parrocchia di Postino, per l'organizzazione delle attività ricreative rivolte esclusivamente ai bambini della scuola primaria;

VISTO:

- lo Statuto Comunale;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, N. 267;
- il Regolamento di contabilità del Comune;

RITENUTO altresì opportuno fornire agli Uffici e servizi competenti le linee guida da seguire per l'affidamento del contributo;

ACQUISITI i pareri in ordine alla regolarità tecnica, contabile e di attestazione della copertura finanziaria ai sensi dell'art. 49 e 153 c. 5° del D.lgs. 18.08.00, n. 267;

Con VOTI favorevoli resi nelle forme di legge;

DELIBERA

Di concedere, per le motivazioni indicate in premessa, un contributo economico di € 1.000,00, a favore dell'Associazione “Scuderia Ferrari Club Dovera” - Via V. Emanuele II, 10 – 26010 Dovera CR, per la parziale copertura delle spese che dovrà sostenere durante la Festa Patronale di Postino del 14.10.2018, per organizzare l'evento rivolto esclusivamente ai bambini della scuola primaria, che prevede le seguenti attività:

- utilizzo di vetture “Ferrari” a pedali,
- concorso di disegno ispirato alla “Ferrari” denominato: “Baby: la strada non è una pista”,

- coinvolgimento del Comando Locale della Polizia Stradale di Crema, con la loro presenza e con la documentazione in loro possesso;

Di stabilire che l'erogazione del contributo concesso è condizionata alla presentazione della regolare rendicontazione delle spese sostenute dall'organizzatore durante l'attività ricreativa sopra menzionata;

Di dare atto che il mandato di pagamento sarà effettuato mediante accredito su apposito conto corrente bancario o postale acceso presso banche o presso la Società Poste Italiane SpA, ai sensi dell'art. 3 della legge 13.08.2010 n. 136;

Di allocare il contributo economico sulla missione/programma: Politiche Giovanili/Tempo Libero n. 06.01-1.04 (858.00) del bilancio anno 2018;

Di inviare copia della presente deliberazione alla suddetta Associazione "Scuderia Ferrari Club Dovera" per opportuna conoscenza;

Di dare altresì atto, che i dati contenuti nel presente provvedimento saranno pubblicati nella sezione "Trasparenza, valutazione e merito" sul sito istituzionale secondo quanto previsto dall'art. 18 del D.L. 83/2012 convertito con L. 134/2012 "Amministrazione aperta";

Successivamente, con separata votazione unanime, si dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 D.Lgs. 267/00 "T.U. della legge sull'ordinamento degli Enti Locali".

Il presente verbale viene così sottoscritto:

Il Sindaco
f.to **PAOLO MIRKO SIGNORONI**

Il Segretario Comunale
f.to **BONOLDI DR.SSA ELVIRA NELLY**

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La suesesa deliberazione:

- Ai sensi dell'art. 124, c. 1°, del D.lgs. 18.08.00, n. 267, viene oggi pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi .
- Comunicato in data odierna in elenco ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.lgs. n. 267 del 18.08.00.

Dovera, li _____

Il Segretario Comunale
F.to Bonoldi Dr.ssa Elvira Nelly

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Dovera, li _____

Il Segretario Comunale
Bonoldi Dr.ssa Elvira Nelly

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge:

- decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, c. 3 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000;
- dalla data di adozione, ai sensi dell'art. 134, c. 4 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000.

Dovera, li _____

Il Segretario Comunale
f.to **BONOLDI DR.SSA ELVIRA NELLY**

COMUNE DI DOVERA

Provincia di Cremona

PARERI OBBLIGATORI (Art. 49 - 153 V° c. D.Lgs. 267/2000) sulla deliberazione della
Giunta Comunale n. **45** del **28/03/2018**

**OGGETTO: CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE
DELL'ASSOCIAZIONE -SCUDERIA FERRARI CLUB DOVERA- PER
L'ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITA' RICREATIVE DURANTE LA FESTA PATRONALE
DEL 14.10.2018 PRESSO LA PARROCCHIA DI POSTINO.**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere FAVOREVOLE

Dovera, li 28/03/2018

Responsabile Area Amministrativa - Segretario
Generale
f.to BONOLDI DR.SSA ELVIRA NELLY

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere FAVOREVOLE

Dovera, li 28/03/2018

Responsabile Area Economico Finanziaria
f.to LUPO STANGHELLINI RAG. FRANCESCO